MODIFICAZIONI DELLA NORMATIVA RELATIVA AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 4

Minimale di retribuzione ai fini contributivi

Per ciascuna categoria del personale di volo il limite minimo di retribuzione mensile, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, non puo' essere inferiore all'importo risultante dalla tabella di cui al comma 3. Qualora la retribuzione sia inferiore all'importo del minimale di cui al comma 1, viene riconosciuto un periodo contributivo pari al rapporto tra la retribuzione e il minimale medesimo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo, e' approvata la tabella delle retribuzioni minime mensili di cui al comma 1, da stabilirsi in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche. Il limite di cui al comma 1 e' aumentato, ogni anno, nella stessa misura percentuale delle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ed e' soggetto a revisione triennale da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per i periodi di astensione dal lavoro previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso di retribuzione in misura ridotta.

Versione in vigore dal 27 novembre 1988, non più in vigore dal 1 luglio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 31 ottobre 1988, n. 480

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-della-normativa-relativa-al-fondo-di-previdenza-per-il/art-4-minimale-di-retribuzione-ai-fini-contributivi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it